

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Provincia di Napoli

C.A.P. 80047 – Piazza Elena d'Aosta, 1

Ordinanza n. 192 del 23-09-08

Oggetto: Individuazione sanzioni a carico dei trasgressori, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Comunale della Raccolta Differenziata.

IL SINDACO

Richiamati

- il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 ad oggetto: "Attuazione direttive 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 91 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio";
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 ad oggetto: "Norme in materia ambientale";
- Il Piano Comunale della Raccolta differenziata approvato con atto di C.C. n. 13 del 04-06-08;

Letto

l'art. 50 del citato D.Lgs. che stabilisce le sanzioni amministrative da comminare nel caso di abbandono dei rifiuti, nonché l'art. 55 c. 1 del medesimo decreto che stabilisce la competenza del Comune nell'irrogazione delle sanzioni predette;

Letto

altresì l'art. 55 bis dello stesso D.Lgs. n. 22/97 il quale stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 50 c. 1, siano devoluti ai Comuni;

Considerato

che, per garantire gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è prefissata in tale settore, nonché per motivi di igiene pubblica e di immagine della cittadina, è necessario disciplinare le operazioni di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;

Ravvisata

la necessità di organizzare al meglio gli interventi di raccolta dei rifiuti, al fine di ridurre le quantità da smaltire e soprattutto di "educare" la cittadinanza al rispetto delle norme e delle indicazioni impartite dall'Ente per raggiungere il limite minimo prefissato del 60% di raccolta differenziata in un intervallo di tempo da sei mesi ad un anno. (Traguardo fissato nell'attuale Piano Comunale di raccolta differenziata nel rispetto del Piano Regionale della Campania.)

Verificato

che al punto 6 del paragrafo denominato "Descrizione dei servizi che saranno attivati", del vigente Piano Comunale di raccolta differenziata sono indicate le sanzioni da applicare per i trasgressori al predetto piano e, cioè:

ai trasgressori che non si atterrano a quanto ordinato in materia di raccolta differenziata, verrà

applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00;

ai trasgressori che abbandoneranno rifiuti non utilizzando il normale servizio di raccolta porta a porta verrà applicata una sanzione da € 50,00 ad € 500,00;

ai trasgressori che esporranno rifiuti differenziati o non differenziati in sacchi non trasparenti che impediscano la visione del rifiuto ovvero che espongano il rifiuto umido in sacchetti non biodegradabili, senza quindi il marchio Mater-Bi, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00;

ai trasgressori che abbandoneranno rifiuti su tutto il territorio comunale o davanti alle isole ecologiche verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;

Nell'intento

di migliorare il servizio di raccolta differenziata dei R.S.U e assimilabili, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Amministrazione nonché per motivi di igiene pubblica e di tutela dell'immagine della cittadina, nonché di individuare con più precisione le sanzioni da applicare a carico dei trasgressori;

Visto:

il D. Lgs. n. 22/1997

il D. Lgs. n. 152/06

il Piano Comunale Raccolta differenziata approvato con atto di C.C. n. 13/08;

l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00;

ORDINA

siano applicate a carico dei trasgressori le sanzioni appresso descritte, di cui al vigente Piano Comunale della Raccolta Differenziata e, cioè:

Per le utenze familiari:

a coloro che non si atterranno a quanto disposto dal Piano Comunale della Raccolta Differenziata, alla prima trasgressione verrà applicata una sanzione amministrativa di € 250,00;

a coloro che non si atterranno a quanto disposto dal Piano Comunale della Raccolta Differenziata, alla seconda trasgressione verrà applicata una sanzione amministrativa di € 300,00;

a coloro che non si atterranno a quanto disposto dal Piano Comunale della Raccolta Differenziata, alla terza trasgressione verrà applicata una sanzione amministrativa di € 500,00;

ai trasgressori che abbandoneranno selvaggiamente rifiuti sulle strade rientranti o meno nel perimetro urbano verrà applicata una sanzione amministrativa di € 300,00, maggiorata del 20% nel caso il trasgressore non sia domiciliato nel Comune;

ai trasgressori che non utilizzeranno correttamente i sacchetti consegnati per la separazione del materiale verrà applicata una sanzione amministrativa di € 300,00;

ai trasgressori che esporranno rifiuti in giorni non previsti da calendario o fuori orario stabilito verrà applicata una sanzione amministrativa di € 300,00;

ai trasgressori che non utilizzeranno il sacchetto in MATER-BI, stabilito per la frazione umida verrà applicata una sanzione amministrativa di € 200,00;

ai trasgressori che abbandoneranno “selvaggiamente” rifiuti sul territorio comunale, sia davanti alle abitazioni altrui che davanti alle isole ecologiche, verrà applicata una sanzione amministrativa di € 1.000,00, maggiorata del 20% nel caso il trasgressore non sia domiciliato nel Comune.

ai trasgressori che “trasferiranno” indebitamente i propri rifiuti innanzi ad altra abitazione che non sia la propria verrà applicata una sanzione amministrativa di € 500,00;

Restano confermate tutte le disposizioni impartite circa la corretta esecuzione della raccolta differenziata soprattutto quelle in materia di orari e sistema di conferimento.

Per le utenze commerciali e pubblici esercizi:

oltre a quanto già disposto per le utenze familiari:

alla terza trasgressione, oltre alla sanzione amministrativa di € 300,00, sarà disposta la chiusura dell'esercizio da 1 a 10 gg.;

alla quarta trasgressione, oltre alla sanzione amministrativa di € 350,00, sarà disposta la chiusura dell'esercizio da 10 a 60 gg..

E' fatto inoltre obbligo che:

- 1) I rifiuti all'interno del locale ove si svolge l'attività commerciale devono essere differenziati per tipologia, ai trasgressori sarà applicata una sanzione pari ad € 300,00;
- 2) I venditori ambulanti ed i concessionari di posteggi nei mercati pubblici, al termine delle regolari operazioni di vendita, devono raccogliere i rifiuti prodotti e, previa separazione delle frazioni differenziate, immetterli negli appositi sacchetti, ai trasgressori sarà applicata una sanzione pari ad € 300,00.

Per tutti:

E' vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica che privata, le trasgressioni saranno punite con l'applicazione delle sanzioni previste per legge;

E' vietato l'abbandono sul territorio comunale di rifiuti sciolti, di residui liquidi, di rifiuti pulverulenti e/o di sostanze incendiate, le trasgressioni saranno punite con l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

In deroga a quanto innanzi stabilito in materia di orari di conferimento rifiuti gli uffici pubblici e privati, le scuole, le imprese industriali e quelle artigianali, gli studi professionali e gli esercizi commerciali potranno chiedere autorizzazione a depositare i rifiuti all'orario di chiusura della struttura.

Poichè è in corso di sperimentazione la procedura della raccolta differenziata con l'utilizzo di sacchetti con codice a barre identificativo di ogni unità familiare, si stabilisce che, a decorrere dal 02-11-08, il mancato utilizzo dei predetti sacchetti a perdere con l'applicazione del codice a barre comporterà la sanzione di € 300,00;

La presente ordinanza viene affissa in forma di manifesto pubblico per la corretta esecuzione da parte della cittadinanza.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

S.Giuseppe Vesuviano 23-09-08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Vincenzino SCOPA

IL SINDACO
dr. Antonio A. AMBROSIO